

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 2207, 1927, 1976 e 2843-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica della disciplina della protezione e del trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(2207)

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

e dal Ministro dell'interno

**di concerto col Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica**

e col Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1997

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano
con la giustizia (n. 1927)

**d'iniziativa dei senatori VEGAS, COLLINO, GUBERT,
DI BENEDETTO, TAROLLI e DONDEYNAZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1997

Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano
con la giustizia (n. 1976)

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1997

Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (n. 2843)

**d'iniziativa dei senatori CIRAMI, NAPOLI Bruno, NAVA
e TAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1997

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 2207*

INDICE

Relazione	Pag. 4
Pareri:	
della 1 ^a Commissione permanente	» 21
della 5 ^a Commissione permanente	» 22
Disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	» 23
Testi dei disegni di legge:	
- n. 1927, d'iniziativa dei senatori Vegas ed altri	» 59
- n. 1976, d'iniziativa del senatore Lisi	» 60
- n. 2843, d'iniziativa dei senatori Cirami ed altri ...	» 62

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 2207 presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro dell'interno, di concerto con i titolari dei dicasteri del Tesoro e delle Finanze, ha ad oggetto la «disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia».

Il tema, per la sua complessità e delicatezza, da tempo è al centro di accese e conflittuali discussioni che hanno investito in modo particolare la gestione e la credibilità di questi soggetti processuali che, nella maggior parte dei casi, dopo essere stati protagonisti attivi di efferati delitti, decidono di offrirsi alla causa della giustizia e di porsi al suo servizio quasi sempre per calcolo e quindi per convenienza.

È stata la difficoltà della materia la ragione prima per cui la Commissione Giustizia, gravata, come è noto, da altre importanti incombenze legislative ed istituzionali, ha impiegato più di due anni prima di licenziare, in sede referente, il testo che ora è portato all'attenzione dell'Assemblea di Palazzo Madama.

Si ritiene opportuno richiamare i punti salienti della disciplina vigente al fine di enuclearne tutti gli inconvenienti applicativi ed interpretativi per poi passare all'illustrazione della novella reclamata dagli operatori del diritto, ma anche dalla pubblica opinione.

L'attuale disciplina.

Le principali fonti a cui è affidata la regolamentazione dei collaboratori di giustizia sono due: l'articolo 8 del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e il capo II, «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», contenuto nel decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Il citato articolo 8, che consta di sei commi, introduce innanzitutto una particolare circostanza attenuante (la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione da dodici a venti anni nonché la diminuzione delle altre pene che va da un terzo alla metà) a favore di chi, per i delitti di associazione mafiosa e per quelli commessi avvalendosi del metodo mafioso o allo scopo di agevolare le associazioni di tipo mafioso, si dissocia dagli altri e « si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati».

Tale tasso di premialità, che va ad inserirsi nell'ambito del diritto penale sostanziale e che richiama analoghe attenuanti sperimentate durante l'emergenza terroristica, oltre che in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione e di traffico di sostanze stupefacenti, assume caratteristiche ancor più elevate nel contesto del capo II del citato decreto-legge n. 8 del 1991, contenente significative deroghe alla normativa penitenziaria.

Invero, già prima della pronuncia dell'apposita commissione centrale cui è riservata la competenza a definire ed applicare lo speciale programma di protezione, le persone esposte a grave ed attuale pericolo «per

effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale» se sono arrestate o fermate oppure sottoposte a misura cautelare possono essere trasferite in luoghi diversi dal carcere.

Lo stesso trattamento è riservato, sempre che sussistano «gravi ed urgenti motivi di sicurezza», alle persone detenute per espiazione di pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza. In tal caso costoro possono essere custoditi in luoghi diversi dagli istituti penitenziari in attesa della pronuncia della commissione centrale (articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 8 del 1991).

Una volta definito lo speciale programma di protezione, i collaboratori possono essere assegnati al lavoro all'esterno, ottenere permessi premio ed essere ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni). E tutto ciò anche se sono stati condannati per delitti di criminalità organizzata.

Inoltre il provvedimento della magistratura di sorveglianza può essere adottato «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50» della legge penitenziaria. Quindi tali condannati possono ottenere permessi premio, accedere al lavoro all'esterno, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare ed essere ammessi alla semilibertà anche quando la pena ancora da espianare ecceda i limiti fissati dalla legge penitenziaria.

Non v'è chi non veda come tale sistema normativo si fondi su una sorta di interdipendenza tra prospettiva premiale e momento tutorio nel senso che la mera sottoposizione allo speciale programma di protezione è condizione sufficiente per l'accesso alle misure alternative alla detenzione con tutte le conseguenze negative derivanti dal fatto, frequentemente verificatosi, che anche

in assenza di situazioni di pericolo per l'incolumità del collaborante questi viene ammesso al programma proprio per fargli conseguire i benefici penitenziari di cui si è detto.

È accaduto, così, che si è eccessivamente largheggiato da parte degli inquirenti che, interessati ad ottenere la collaborazione, hanno eluso il chiaro dettato normativo fondato, oltre che sulla sussistenza di gravi motivi di sicurezza, anche sull'«importanza del contributo offerto o che può essere offerto dall'interessato (...) per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio penale» (articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1991).

Una tale disinvolta gestione dei collaboratori ha causato seri problemi sino al punto di generare il rischio di «implosione» del sistema. Senza contare le sofferenze registrate sul piano della trasparenza processuale e dell'attività di controllo dei collaboratori, per effettuare il quale vengono distratte dai loro compiti istituzionali, di vigilanza del territorio, un numero cospicuo di forze di polizia.

Allo stato, per quanto è dato sapere, tra collaboranti e familiari, i sottoposti alla protezione non sono inferiori alle 6.000 unità; il che comporta l'impiego di risorse economiche non trascurabili.

Il dottor Manganeli, audito dalla decima Commissione del Consiglio superiore della magistratura (CSM) quale Direttore del servizio centrale di protezione dei collaboratori di giustizia, sostenne che «l'attuale trend di crescita dei collaboratori e familiari è di due collaboratori al giorno con seguito di relativi familiari e ciò (ha) comportato il superamento di una gestione seria del sistema di protezione. Infatti un sistema che pretende di mimetizzare 7 mila persone, di cui 1.300 vanno avanti e indietro per 16.000 spostamenti l'anno, che diventano 32.000 considerando il viaggio di ritorno, con una media di 120-130 viaggi al giorno, è un sistema di protezione molto vicino al collasso per quello che riguarda l'effettiva riservatezza e sicurezza».

Ma altre prassi, a giusta ragione definite «non del tutto ortodosse», hanno contribuito all'eccessiva estensione del fenomeno.

Frequentemente molte procure hanno richiesto ed ottenuto, ravvisando la «particolare urgenza» di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 1991, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza misure urgenti di protezione per tutti i casi di inizio di collaborazione. E così quella che doveva essere una procedura eccezionale è diventata quasi la regola, con l'ulteriore conseguenza di porre la commissione centrale di fronte al fatto compiuto nel senso che tale organismo è stato costretto a ratificare decisioni prese altrove, senza nessuna possibilità di operare la valutazione sulla gravità e attualità del pericolo, e ciò perché una soluzione diversa da quella già presa avrebbe costretto i collaboratori ed i loro familiari sottoposti a programma di protezione a fare rientro nei luoghi di provenienza. In tal modo si sarebbe dato vita ad una situazione di pericolo per la loro incolumità maggiore di quella venutasi a determinare precedentemente.

In definitiva è accaduto che la più volte citata condizione per l'approdo al programma di protezione, e cioè la gravità e l'attualità del pericolo e l'importanza delle conoscenze, non è stata vagliata né dal Capo della polizia, primo destinatario della richiesta delle procure, attesa l'esiguità del tempo necessario per l'istruttoria, né dalla commissione centrale il cui intervento si è ridotto, come si diceva, ad una mera ratifica.

A volte, poi, sono state avanzate proposte di tutela anche rispetto a soggetti che si sono limitati a confessare o a confermare responsabilità già probatoriamente definite ovvero ad ammettere i medesimi fatti. «In questi casi», si legge nel parere espresso dal CSM sul disegno di legge in esame, «ferma restando l'importanza di tutte le dichiarazioni ai fini processuali sotto il profilo della convergenza dei riscontri, non sem-

bra che si possa sostenere che sussiste sempre un'eccezionale situazione di pericolo».

La novella e le idee guida.

Le nuove norme sono ispirate dall'esigenza di superare le evocate incongruenze, di razionalizzare la gestione dei collaboratori di giustizia e infine di assicurare a tale strumento investigativo, dimostratosi efficace nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, quella trasparenza che è connotato necessario per ogni giusto processo.

Ma la riforma consta anche di altri aspetti fondamentali volti:

a tenere distinti l'aspettativa premiale ed il momento tutorio (la loro interdipendenza che, come si è detto, caratterizza l'attuale disciplina ha prodotto una vera e propria crisi di funzionalità del sistema);

ad assicurare una selezione qualitativa dei collaboratori che potrà ottenersi, come meglio vedremo, dando rilievo alla collaborazione che presenti carattere di attendibilità, novità o completezza;

a circoscrivere l'area dei reati stabilendo che la nuova disciplina è operante soltanto per quelli previsti e puniti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e per quelli commessi per finalità di terrorismo ed eversione;

ad apprestare autonoma e più concreta tutela anche ai cosiddetti testimoni di giustizia;

a ritenere degna di maggiore considerazione la questione risarcitoria a favore delle persone offese e danneggiate dai reati di criminalità mafiosa.

Il testo, che consta di 23 articoli, è composto di quattro capi:

il primo è intitolato «Modifiche alle norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia»;

il secondo contiene «Nuove norme per il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia»;

il terzo apporta «Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di incompatibilità del difensore»;

il quarto è dedicato alle «Disposizioni finali, transitorie e di coordinamento».

CAPO I. - *Modifiche alle norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia* (articoli da 1 a 11)

Il capo primo modifica l'intero capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

L'articolo 1 sostituisce il titolo della citata normativa con il seguente: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia».

L'articolo 2 modifica l'articolo 9 della normativa in questione e nel disciplinare le «condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione» dà vita all'auspicata graduazione dei meccanismi di tutela ed alla riduzione dei reati oltre che dei soggetti che possono avvalersi delle misure di protezione.

Ed infatti le misure vengono distinte in «ordinarie», e sono quelle «adottabili direttamente dall'autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria», e «speciali» (a cui si può accedere soltanto quando quelle ordinarie risultino inadeguate) il cui contenuto, esplicitato nell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991, come sostituito dal successivo articolo 6 del provvedimento, «può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti fi-

nalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti».

Se tali speciali misure «non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo» viene preso in considerazione il programma di protezione, che «è formulato», come viene previsto dal medesimo articolo 13, comma 5, «secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle (speciali) misure (...), il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità (...), misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione, oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie».

Come si preannunciava, l'articolo 2 circoscrive i reati rispetto ai quali è consentito il sistema protettivo.

Invero, le condotte di collaborazione devono riguardare i «delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero i delitti ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

È stata, quindi, eliminata la previsione che estendeva la tutela anche alla collaborazione avente ad oggetto la lunga serie dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato, di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

Inoltre viene ristretta anche l'area dei soggetti che possono avvalersi delle misure tutorie. Infatti, il capoverso 3 dell'articolo 2, innovando il testo del disegno di legge governativo, stabilisce che «assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale che presentano carattere di attendibilità e inoltre

per la loro novità o completezza o per altri elementi appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni».

Tale capoverso, nella sua impostazione originaria, richiedeva che la collaborazione meritevole di protezione dovesse essere «indispensabile» precisando che essa andava valutata alla luce del triplice criterio della «novità, attendibilità e completezza».

Questa sovrabbondanza di parametri e il rischio di sollevare problemi interpretativi soprattutto in ordine al significato da attribuire al termine «indispensabile» hanno indotto la Commissione a dare rilievo al carattere della attendibilità, della novità o completezza o a tutti gli altri elementi che appaiono di notevole importanza.

Il disegno di legge governativo, quindi, indicava nella indispensabilità della collaborazione il presupposto per l'accesso alle speciali misure di protezione, aggiungendo altresì che per beneficiare della misura dello speciale programma, il cui contenuto come si è visto è più intenso e completo perché contempla, tra l'altro, anche misure di assistenza personale ed economica, il soggetto interessato doveva fornire elementi utili sul piano dell'investigazione preventiva e cioè sulle connotazioni strutturali, sui collegamenti interni ed internazionali, sulle dotazioni di armi, sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Invece, la Commissione ha abbandonato tale scelta e, come si è avuto modo di precisare, ha esteso l'accesso al programma di protezione allorché le speciali misure di protezione non risultino adeguate alla gravità ed attualità del pericolo.

A seguito di un intenso dibattito, cui hanno partecipato i Commissari di tutte le

forze politiche, è stato convenuto di ritenere meritevoli di tutela, anche quando non ricorrono i caratteri dell'attendibilità, completezza e novità, i cosiddetti «testimoni di giustizia», cioè coloro che «risultano estranei a gruppi criminali e che assumono rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti». Ebbene questi soggetti, anche se le dichiarazioni rese si riferiscono a delitti diversi da quelli di mafia o commessi per finalità di terrorismo o eversione, possono godere delle speciali misure di protezione quando risulta l'inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela nonché la gravità e l'attualità del pericolo conseguente alle condotte di collaborazione.

In tal modo si è voluto operare un riconoscimento normativo autonomo a favore di tali soggetti la cui condizione è accomunata a quella dei collaboratori dalla vigente legislazione che, in maniera univoca, disciplina le misure di protezione e di assistenza di cui possono godere le «persone esposte a grave ed attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio» (articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 1991).

La soluzione quindi è stata frutto della constatazione che i testimoni di giustizia sono diversi dai collaboratori provenienti dal mondo criminale, nel senso che la loro vicenda non può essere confusa con quella di chi, dopo avere commesso gravi delitti, decide di offrire i suoi servizi allo Stato. Uno spazio normativo apposito, tra l'altro auspicato da più parti, dovrebbe far venir meno l'idea, purtroppo radicata nell'immaginario collettivo, secondo cui, comunque, si tratta di «pentiti» ed in quanto tali da tenere a debita distanza in una sorta di isolamento sociale.

Inoltre la commissione centrale «delibera», a favore di costoro, «le misure di assistenza, provvedendo a garantire un adegua-

to tenore di vita» ed è obbligata ad agevolare il loro «reinserimento (...) nel sistema economico, specificando forme, modi e importi necessari». E tutto ciò senza quei limiti che, come vedremo, sono stati fissati per i collaboratori.

Quanto alla disciplina della protezione dei parenti, è stato ideato uno schema, più restrittivo rispetto a quello attualmente vigente, basato sulla regola per cui le misure speciali di protezione possono trovare applicazione soltanto a favore di coloro che «convivono stabilmente» con i collaboratori o con i testimoni di giustizia ovvero di coloro che, a causa delle relazioni intrattenute con tali ultime persone, risultano esposti «a grave, attuale e concreto pericolo».

L'ultimo capoverso dell'articolo 2 stabilisce che «nella determinazione delle situazioni di pericolo, si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione è resa, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi». In tale maniera si offre una idonea specificazione del concetto riguardante «le situazioni di pericolo», dalla cui gravità ed attualità discende o meno l'adozione della speciale misura di protezione.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche all'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. Ne abroga il comma 1 e il comma 3, sostituisce il comma 2 ed aggiunge i commi da *2-bis* a *2-sexies*.

Il nuovo comma *2-bis* prevede che la già esistente commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione, istituita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, sia composta da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da tre magistrati (e non da due come era previsto nel disegno di legge governativo) e da cinque funzionari, scelti (la qual cosa non vale per il presidente) «tra coloro che hanno maturato spe-

cifiche esperienze nel settore ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare o giudizio su fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo». Si tratta di criteri nuovi rispetto all'attuale legislazione, che vogliono soprattutto segnare una netta distinzione tra soggetti chiamati ad esprimere una valutazione amministrativa e soggetti che al tempo stesso siano impegnati in procedimenti riguardanti la criminalità organizzata di stampo mafioso o terroristico-eversivo.

Il comma *2-ter* disciplina il segreto di ufficio che copre la proposta, tutti gli atti ed i provvedimenti pervenuti alla commissione centrale o da essa formulati, «salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione».

Al comma successivo è stabilito che la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia oltre che del Servizio centrale di protezione per lo svolgimento di compiti di istruttoria.

Il comma *2-quinquies* rappresenta una novità in senso assoluto in quanto, in via del tutto eccezionale, attribuisce ai provvedimenti della commissione l'immediata esecutività, precludendo all'Autorità giurisdizionale amministrativa il potere di adottare atti che ne sospendono l'operatività.

La soluzione è stata introdotta in considerazione del fatto che il ricorso al TAR al fine di ottenere, appunto, la sospensiva di un provvedimento della citata commissione porta a procrastinare, per anni, la durata delle misure di protezione. Si pensi ad un atto comportante la loro revoca che resta congelato fino alla definizione del procedimento amministrativo con oneri notevoli a carico dello Stato.

Va peraltro segnalato che la norma di cui al citato comma *2-quinquies* potrebbe essere oggetto di censure di legittimità costituzionale, se fosse ritenuta incompatibile con il disposto degli articoli 3, 24 e 113 della

Costituzione. Non sarebbe pertanto inopportuno che l'Assemblea valutasse la possibilità di introdurre una previsione diversa che, mutuando analoga soluzione accolta nella legge 4 maggio 1998, n. 133, in materia di incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infrastrutturali, faccia salva la possibilità di un intervento in sede cautelare del giudice amministrativo, assicurando però che la decisione di quest'ultimo intervenga in tempi rapidi e certi.

Infine è stato aggiunto un ultimo comma (2-*sexies*) a tenore del quale «i magistrati che hanno partecipato all'applicazione della misura di protezione non possono giudicare nei procedimenti in cui sono parte i soggetti per i quali hanno disposto tale misura». È evidente che tale nuova ipotesi di incompatibilità è volta a salvaguardare la terzietà del giudice.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 1991 e disciplina in modo diverso il procedimento di ammissione alle misure di protezione.

Il potere di proposta continua a rimanere nella competenza del procuratore della Repubblica e questa può essere formulata anche dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza previo parere del procuratore della Repubblica.

La vigente normativa, invece, attribuisce al Capo della polizia il potere di adottare le misure in via di urgenza, dando vita a quegli inconvenienti di cui si è trattato in precedenza.

Quando le dichiarazioni del collaborante che si assume essere sottoposto a grave ed attuale pericolo riguardano reati di criminalità organizzata in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate, la proposta è formulata da uno degli uffici precedenti d'intesa con gli altri e comunicata al procuratore nazionale antimafia al quale è affidato il potere di risolvere il contrasto nel caso di mancato accordo. La proposta, invece, viene formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti d'appello interessati,

quando la situazione sopra delineata riguarda procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

La richiesta, nelle ipotesi esaminate, deve obbligatoriamente transitare per gli uffici del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali territorialmente competenti, e ciò si è voluto per una evidente ragione di coordinamento e di unità di indirizzo nella concessione delle misure di protezione.

Pertanto, quando non ricorre l'ipotesi delle indagini collegate rispetto alle quali più uffici del pubblico ministero procedono, l'autorità che formula la proposta può comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati, qualora ritenga che le notizie, le informazioni ed i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui essi dispongono possono essere utili per le deliberazioni della commissione centrale, la quale, anche per il tramite del suo presidente, può esercitare un autonomo potere di integrazione richiedendo i pareri di cui si è detto oppure sollecitare gli stessi pareri allorché il procuratore della Repubblica avrebbe dovuto avanzare la proposta di intesa con l'una o l'altra delle predette autorità e risulta che ciò non è avvenuto.

In tale ultima ipotesi il procuratore nazionale antimafia ed i procuratori generali, oltre a rendere il parere, devono dare comunicazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione dei motivi che hanno originato la richiesta.

I capoversi 7 ed 8 chiariscono che nella proposta o nel parere del procuratore della Repubblica, quando l'istanza è effettuata dal Capo della polizia, devono essere contenute le notizie o gli elementi utili alla valutazione sulla gravità ed attualità del pericolo a cui sono o possono essere esposti i collaboranti, i loro familiari ed i testimoni di giustizia, l'elencazione dell'eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare, i mo-

tivi per i quali le stesse non appaiono adeguate, infine, allo scopo di verificare l'importanza delle dichiarazioni rese, la citata proposta deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dal collaborante.

L'articolo 5 modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991 e disciplina l'assunzione degli impegni che il collaborante deve assumere prima di essere ammesso alle misure di protezione. Un particolare interesse suscitano, atteso il carattere di assoluta novità, la lettera *b*) del capoverso 2 che impone esplicitamente all'interessato di sottoporsi ad interrogatorio, ad esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, e la lettera *d*) dello stesso capoverso lì dove è prescritto non soltanto che i collaboratori si obblighino «a non rilasciare a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione», ma anche (e ciò a tutela della trasparenza e della genuinità dei riferimenti) «a non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna delle persone che già collaborano con la giustizia o che risultano dedite al crimine».

Altra previsione di rilievo è quella contenuta nella successiva lettera *e*) che impone ai soggetti interessati di «specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, a versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità di cui dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego». Tali sostanze, essendo di provenienza delittuosa, dovranno essere trasferite all'erario secondo modalità che saranno stabilite in appositi decreti ministeriali da adottarsi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 17-*bis*, introdotto nel decre-

to-legge n. 8 del 1991 con l'articolo 17 del testo proposto dalla Commissione.

Il capoverso 3-*bis* dell'articolo 5 lascia immutata la competenza del giudice di sorveglianza di Roma a decidere sui benefici da concedere a chi è stato ammesso a speciali misure di protezione.

L'articolo 6, che sostituisce l'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 ed è relativo a «contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori», contempla, in primo luogo, la possibilità che la commissione centrale adotti, in casi di particolare gravità, un piano provvisorio di protezione. Si tratta di una disposizione che modifica la situazione attuale in cui tali misure vengono adottate dal Capo della polizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto legge. Tale innovazione è apparsa opportuna in quanto oggi, come è stato ricordato, le decisioni adottate dal Capo della polizia in via di urgenza finiscono spesso per porre la commissione centrale di fronte ad un fatto compiuto che la commissione stessa si vede poi costretta sostanzialmente a ratificare. Proprio al fine di rimediare a tale stato di cose si è assegnato alla commissione centrale anche il compito di porre in essere gli strumenti di carattere provvisorio, stabilendo inoltre che in situazioni di straordinaria urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino al momento in cui tale deliberazione interviene, il Capo della polizia possa adottare misure di carattere immediato di brevissima durata avvalendosi degli stanziamenti di cui all'articolo 17 dello stesso decreto-legge n. 8 del 1991.

Per quanto riguarda il contenuto delle speciali misure di protezione l'articolo 6 si limita ad esemplificarne alcune - e a questo proposito appare di particolare rilievo il riferimento ai cosiddetti circuiti penitenziari differenziati - e per il resto rinvia, per la definizione completa delle stesse, ai decreti di cui al già citato articolo 17 del disegno di legge, che introduce l'articolo 17-*bis* nel

decreto-legge n. 8 del 1991. Per quel che attiene, poi, alle ipotesi in cui le misure di protezione vengono applicate mediante uno speciale programma, va evidenziato come solo in questo caso sia possibile l'erogazione di misure di assistenza economica e, a tal proposito, va richiamata l'attenzione sulla scelta operata dalla Commissione Giustizia in ordine all'importo dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa, il cui ammontare non può superare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Inoltre tale assegno, che può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai rilevato dall'ISTAT, può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione. Il provvedimento, infine, è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaborante.

Con tali previsioni si vuole moralizzare la questione molto dibattuta dell'aiuto economico, atteso che i collaboratori sono stati beneficiari di laute ricompense, addirittura di patti miliardari, fonti di grave sconcerto della pubblica opinione oltre che di comprensibile inquinamento probatorio.

Di qui l'altra previsione che facoltizza la difesa dell'imputato a prendere cognizione del provvedimento riguardante il trattamento economico. Da ultimo, va evidenziato che quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato e curando che, durante la redazione dei verbali e comunque fino alla redazione del verbale illustrativo dei

contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni non sia ammessa ad avere colloqui investigativi, corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica e che, anche mediante la previsione del divieto di incontrare persone che già risultano collaborare con la giustizia, sia viceversa sottoposta a misure di trattamento penitenziario dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa.

L'articolo 7, abrogando gli articoli 13-*bis* e 13-*ter* del decreto-legge n. 8 del 1991, definisce in maniera netta la separazione tra momento premiale e momento tutorio. Infatti l'articolo 13-*bis* dà facoltà al procuratore della Repubblica, su richiesta del Capo della polizia, di autorizzare, per gravi ed urgenti motivi, la detenzione extracarceraria dei collaboratori detenuti o internati in attesa della definizione del programma di protezione. L'altra disposizione richiamata consente ai collaboratori già condannati di godere di benefici penitenziari al di là di ogni limite temporale.

L'articolo 8, nell'introdurre nell'ambito del decreto-legge n. 8 del 1991 l'articolo 13-*quater* che è volto a disciplinare la revoca e le modifiche delle speciali misure di protezione, puntualizza che esse sono a termine e che, anche se di tipo urgente o provvisorio, possono essere revocate o modificate «in relazione alla attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e all'osservanza degli impegni assunti a norma di legge».

I fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica sono specificati al capoverso 2. Essi sono: l'inosservanza degli impegni assunti, la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero il mutamento o la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno

non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate.

Il capoverso 3 stabilisce che, se la commissione centrale indica il termine delle speciali misure di protezione, esso non può essere superiore a cinque anni ed inferiore a sei mesi. Quando non lo indica, esso è di un anno dalla data del provvedimento.

Il capoverso 4 prevede che la predetta commissione è comunque tenuta a verificare i fatti valutabili ai fine della revoca e della modifica delle misure protettive ogni qual volta ne faccia richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

L'ultimo capoverso specifica, infine, che la modifica o la revoca delle speciali misure non produce effetti sulle particolari modalità dell'esame delle persone che collaborano con la giustizia, come disciplinato dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale.

L'articolo 9 apporta soltanto alcune modificazioni, non molto rilevanti, all'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991. Viene ribadito che è il Servizio centrale di protezione a provvedere all'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione, con l'aggiunta che il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza è competente a coordinare i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione delle misure diverse dal programma.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 1991 e contempla il cambiamento delle generalità che, «nell'ambito dello speciale programma di protezione può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia, (...) garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione».

CAPO II. - *Nuove norme per il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*

Questo capo consta di un solo articolo, il 12, che inserisce, dopo l'articolo 16 del decreto legge n. 8 del 1991, nuovi articoli dal 16-bis al 16-octies. In tale contesto abbastanza complesso vengono introdotte nuove previsioni che incidono sulla delicata questione processuale dei collaboranti, sulle circostanze attenuanti e sui benefici penitenziari con il preciso intento di apportare correzioni alle soluzioni adottate dal legislatore del 1991, la cui volontà, in verità, non sempre è stata rispettata dagli addetti ai lavori, ma anche con la ferma intenzione di introdurre un regime meno indulgenziale e quindi più equilibrato che offra benefici senza trascurare il necessario rigore.

La prima disposizione (articolo 16-bis) contempla un nuovo strumento di indagine: il «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione» la cui tempestiva documentazione consente alla persona che ha manifestato la volontà di collaborare la concessione delle speciali misure di protezione oltre che i benefici di natura sanzionatoria e/o penitenziaria.

È previsto infatti che ai «fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonché per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-octies», colui che intende collaborare deve rendere al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dal momento in cui ha manifestato la volontà di collaborare, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori nonché «le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità» dei quali egli stesso o, se appartenente ad un gruppo criminale, anche i suoi componenti dispongono. Nel citato verbale, precisa il comma 4, la perso-

na che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni di particolare gravità, anche se non connessi o collegati a quelli riferiti.

Con il comma successivo viene chiarito che «per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili».

Balza in maniera evidente la *ratio* che è alla base della previsione relativa al verbale illustrativo.

Essa mira certamente ad evitare lo sconcio delle dichiarazioni cosiddette a rate che fanno di posticcio, ma è anche volta, come ebbero a esprimersi i magistrati Vigna e Grasso nel corso della loro audizione al CSM, a rendere «sin da subito più definito, certo e trasparente l'ambito della possibile collaborazione in modo da evitare (...) tattiche opportunistiche o patteggiamenti strumentali da parte del collaboratore interessato a mantenere attuale il proprio potere contrattuale in vista dell'ottenimento di benefici sempre maggiori».

Altrettanto chiara è la ragione per cui il soggetto in questione è tenuto anche a riferire della propria situazione patrimoniale e di quella dei componenti dell'organizzazione criminale di cui faceva parte.

Da un lato, si vuole ristabilire una regola di natura etica essendo inammissibile concepire che possa accedere ai benefici della collaborazione chi può continuare a disporre di sostanze acquisite per via delittuosa. Dall'altro, si intende privare le organizzazioni criminali dei mezzi necessari al proseguimento delle loro illecite attività. In definitiva si mira ad «impoverirle». La prospettiva può risultare alquanto efficace, anche se bisogna dire che lo stesso obbligo a carico delle persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione allo spe-

ziale programma di protezione è previsto dal vigente articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991, sistematicamente eluso da chi avrebbe dovuto pretenderne l'osservanza. Forse ciò è accaduto perché il precetto non è assistito da nessuna sanzione. La qualcosa non dovrebbe più accadere con la novella in esame. Infatti, le dichiarazioni false o reticenti aventi ad oggetto la situazione economica e patrimoniale possono essere causa di revoca della misura di protezione e dei benefici penitenziari.

In Commissione, a proposito del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ci si è soffermati sulla sentenza della Corte costituzionale n. 420 dell'8 settembre 1995, resa in sede di conflitto di attribuzioni, con cui fu stabilito che non spetta al Governo e per esso al Ministro dell'interno adottare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, nella parte in cui prevedono che il procuratore della Repubblica debba redigere il verbale illustrativo delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione, anche qualora ritenga che ciò possa recare pregiudizio allo sviluppo delle indagini.

La Corte ha ritenuto incompatibile con l'articolo 112 della Costituzione il fatto che le disposizioni di cui ai citati articoli 2 e 4 imponessero al pubblico ministero, quale adempimento che deve imprescindibilmente precedere l'ammissione allo speciale programma di protezione, il compimento di un atto di natura investigativa come la redazione del precedente verbale in quanto si sarebbe così venuto ad incidere sulla strategia di conduzione delle indagini che deve invece essere lasciata al pubblico ministero.

Viene osservato, però, che i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale non sembrano comportare l'illegittimità della normativa contenuta nel citato articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge in esame. Infatti va rilevato, in primo luogo, che nell'impianto di tale proposta, a differenza di quanto previsto nel

decreto ministeriale n. 687 del 1994, la redazione del verbale non deve necessariamente precedere, ma può anche seguire l'ammissione alle speciali misure di protezione, purchè il tutto si concluda entro i centottanta giorni dal momento in cui è stata manifestata la volontà di collaborare. Si tratta, quindi, di due meccanismi procedurali diversi e le conclusioni raggiunte dalla Corte in merito al primo non possono pertanto automaticamente essere estese al secondo. Inoltre, va evidenziato che la citata sentenza n. 420 del 1995, nel momento in cui afferma il principio che la strategia dell'attività di indagine va lasciata al procuratore della Repubblica, afferma altresì che ciò deve avvenire nei limiti stabiliti dall'ordinamento, limiti che certamente non possono essere modificati da un decreto ministeriale, quale appunto il decreto n. 687 del 1994, ma che invece possono senz'altro essere ridefiniti dal legislatore ordinario nell'esercizio delle proprie competenze.

L'articolo 16-*bis*, al comma 3, specifica che le dichiarazioni rese al procuratore della Repubblica sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

Infine la Commissione ha aggiunto altri due commi all'articolo 16-*bis*, oltre ai cinque già previsti nel testo originario del disegno di legge governativo: il sesto, ove è stabilito che le speciali misure di protezione non possono essere concesse e se concesse devono essere revocate qualora, entro il termine di centottanta giorni, la persona non renda le dichiarazioni di cui sopra e queste non siano documentate nel verbale illustrativo; il settimo, con cui la regola citata viene applicata anche a chi renda le predette dichiarazioni oltre il termine dei centottanta giorni. Si è inteso, in tal modo, rafforzare l'obbligo di ricostruire i fatti delinquenziali di cui è a conoscenza il soggetto interessato prevedendo una sanzione di natura «personale» e non processuale, come qualche Commissario aveva proposto.

L'articolo 16-*ter*, dedicato alle «attenuanti in caso di collaborazione», è stato inte-

gralmente riscritto dalla Commissione la quale ha ritenuto che le circostanze attenuanti, che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, possano essere concesse soltanto a coloro che hanno sottoscritto il verbale illustrativo entro il termine di centottanta giorni. Al comma 2, si dispone che il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione di tale atto. Infine, al terzo ed ultimo comma, viene prevista l'ipotesi in cui la volontà di collaborare è manifestata nel corso del dibattimento. In tal caso il giudice può concedere le circostanze attenuanti di cui sopra anche in mancanza del verbale illustrativo, ferma restando la necessità di procedere alla sua redazione entro il termine più volte citato. Come si diceva, l'articolo in questione è stato interamente riscritto in sede di Commissione ove è stata abbandonata del tutto l'impostazione della proposta originaria che, con un meccanismo certamente non lineare, imponeva al giudice, chiamato ad applicare una circostanza attenuante come quella prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 (già descritta in precedenza), di accertare non solo se l'imputato dissociato aveva aiutato concretamente l'autorità inquirente nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di determinati fatti delittuosi e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, ma di acquisire, anche d'ufficio, dal procuratore nazionale antimafia o dai procuratori generali a seconda dei reati di cui si trattava, «i dati e le informazioni necessari per stabilire quale sia stato il contenuto della collaborazione prestata e se essa, avuto riguardo all'ampiezza, novità ed attendibilità delle dichiarazioni rese, valutate anche tenuto conto dello stato delle conoscenze sulle caratteristiche del gruppo criminale cui si riferiscono, siano da considerarsi o siano state considerate indispensabili per lo sviluppo delle indagini su fatti anche diversi da quelli per i quali si procede e per le attività di investigazione attinenti alla cri-

minalità di tipo mafioso o terroristico-ever-sivo».

L'articolo 16-*quater* stabilisce che quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso, o collegato nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale il giudice, su richiesta di parte, può disporre che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione limitatamente alle parti che riguardano la responsabilità degli imputati nel procedimento.

Inoltre, al secondo comma, si dà facoltà al giudice di disporre, se una delle parti lo richiede, l'acquisizione di copia per estratto del registro tenuto dal direttore del carcere in cui sono annotati, con riferimento agli eventuali colloqui investigativi intervenuti, il nominativo del detenuto o dell'internato, il nominativo della persona con cui ha svolto il colloquio investigativo, la data, l'ora di inizio e fine dello stesso, nonché di copia dell'estratto del registro riservato, tenuto presso l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei colloqui investigativi medesimi.

Questa possibilità di verifica è legata non solo al divieto contemplato nell'articolo 13, comma 14, del decreto-legge n. 8 del 1991, come sostituito dall'articolo 6 del disegno di legge, a tenore del quale si dispone che «durante la redazione dei verbali e comunque fino alla redazione del verbale illustrativo (...) la persona che rende le dichiarazioni non sia ammessa ad avere colloqui investigativi», ma è volta anche ad accertare se antecedentemente al momento in cui è stata manifestata l'intenzione di collaborare il soggetto abbia avuto colloqui con il personale indicato nell'articolo 18-*bis* della legge n. 354 del 1975.

L'articolo 16-*quinquies* è ispirato dall'intento di mitigare ulteriormente il trattamento sanzionatorio del collaborante, condannato con più sentenze per reati diversi, a cia-

scuno dei quali sono state applicate le circostanze attenuanti che il codice penale o le leggi speciali prevedono in materia di collaborazione in relazione ai reati di mafia, di eversione o di terrorismo.

In tale ipotesi, i tetti di pena complessivi previsti dal codice in caso di concorso di sanzioni inflitte con più sentenze subiscono un abbassamento. Infatti viene stabilito che la pena complessiva da espiare si determina aggiungendo alla sanzione più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna di quelle inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di ventidue anni e sei mesi per la reclusione e di quattro anni per l'arresto. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per anni trenta.

Nessuna variazione viene apportata alla disciplina generale dei limiti massimi di durata delle pene accessorie previsti dall'articolo 79 del codice penale.

L'articolo 16-*sexies*, intitolato «Restituzione nel termine e revisione delle sentenze», contiene una disciplina già nota al nostro ordinamento. Infatti l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, ai commi 3, 4 e 5, prevede la revisione della sentenza, quando le attenuanti concesse al dissociato che ha aiutato concretamente l'autorità inquirente, sono state applicate «per effetto di false o reticenti dichiarazioni».

Anche questo istituto non ha mai trovato applicazione e ciò non è accaduto anche quando il mendacio di alcuni collaboratori è stato acclarato in maniera inequivoca. La nuova normativa si muove sulla scia di quella attuale, discostandosi da essa per il maggiore rigore che la caratterizza.

In primo luogo, si sottolinea che è ammessa la revisione non soltanto quando le circostanze attenuanti previste in materia di collaborazione sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ma anche quando chi ha beneficiato delle predette circostanze «commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale».

Il titolare dell'azione è il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, il quale è tenuto ad acquisire il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 11. Lo stesso procuratore generale che ha richiesto la revisione della sentenza informa della procedura in atto il tribunale ed il magistrato di sorveglianza ai fini della revoca dei benefici penitenziari. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

Se le situazioni che possono dar vita all'istituto della revisione emergono prima che la sentenza sia divenuta definitiva, gli atti denunzianti il mendacio sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti sono stati già inviati al giudice dell'impugnazione, al collegio che deve decidere sul gravame. Qualora si tratti di decisione pronunciata in grado di appello, la documentazione è trasmessa al pubblico ministero presso il giudice di secondo grado che ha definito il procedimento di merito. A questo punto sia il pubblico ministero di primo grado che quello di secondo grado può chiedere la restituzione nel termine per essere messo nelle condizioni di proporre impugnazione, che può interessare soltanto il punto della decisione relativa alla concessione delle indicate circostanze attenuanti.

Anche relativamente al reato di calunnia è stato seguito, rispetto alla normativa vigente, il metro della severità ed infatti le pene previste per tale delitto sono aumentate da un terzo alla metà, quando risulti che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle più volte citate circostanze attenuanti, dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o di protezione. L'aggravamento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

L'articolo 16-*septies* esclude che la misura della custodia cautelare possa essere re-

vocata o sostituita con altre misure meno gravi «per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto alcune delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o disposizioni speciali».

In tali casi, prosegue la norma, può procedersi alla revoca o alla sostituzione solo se, «nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12».

Come si vede, la logica sottesa alla scelta della Commissione in tema di revoca o di sostituzione della misura custodiale è la stessa posta a base della soluzione in tema di «attenuanti in caso di collaborazione», nel senso che è stato espunto dal testo governativo il requisito dell'indispensabilità della collaborazione, considerato ulteriore elemento di valutazione, addirittura presupposto in mancanza del quale non sarebbe stata possibile né la rimozione dello stato di cattività, né l'adozione di una misura meno afflittiva. Le conseguenze che ne sarebbero derivate avrebbero potuto comportare problemi di legittimità costituzionale. Invero l'indagato o l'imputato di criminalità organizzata avrebbe occupato una posizione più vantaggiosa di quella del collaborante per il quale occorreva il requisito aggiuntivo dell'indispensabilità.

L'articolo 16-*octies* (Benefici penitenziari) pone un freno alla prospettiva di accedere ai benefici penitenziari che, alla luce della vigente normativa, rappresentano facili approdi.

Tale stato di cose non è compreso dalla pubblica opinione, che considera eccessiva-

mente lassisti quei provvedimenti che sostanzialmente restituiscono la libertà anche ad individui resisi autori di reati di criminalità organizzata e di altri efferati delitti.

Pertanto, la novella recide nettamente l'automatismo dell'applicabilità delle misure alternative alla detenzione. Infatti, non sarà più sufficiente essere ammessi al programma di protezione per poter usufruire dei benefici dell'ordinamento penitenziario.

È invece necessario che il soggetto interessato abbia sottoscritto nel termine di centottanta giorni il verbale illustrativo, la sua collaborazione sia stata «importante» e egli abbia dato segni di ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva ed infine (a meno che non si tratti di permessi-premio) che sia stata espiata «almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena».

Solo se ricorrono tali criteri il tribunale o il magistrato di sorveglianza, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge n. 354 del 1975, possono applicare le misure premiali e cioè la liberazione condizionale, i permessi-premio e la detenzione domiciliare, su proposta ovvero previo parere dei procuratori generali e del procuratore nazionale antimafia che con i loro atti comunicano ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata, esprimono un giudizio sulla condotta e la pericolosità sociale del condannato e precisano «in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi ad interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione». Inoltre indicano «gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

Come si vede, l'aver voluto ancorare l'applicabilità dei più volte citati benefici penitenziari anche al presupposto del ravvedimento, inteso quale recupero delle persone condannate all'osservanza dei precetti ordinamentali, consente di affermare che in tal modo si è inteso valorizzare, anche per i collaboratori di giustizia, la logica legata alla rieducazione che è propria di tutti gli istituti premiali.

Va peraltro rilevato che la disposizione in questione, ferme restando la necessità di aver scontato almeno un quarto della pena e le maggiori cautele sopra menzionate circa l'accertamento dei requisiti dell'importanza della collaborazione, del ravvedimento e dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, prevede comunque la possibilità di accedere alla liberazione condizionale anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 176 del codice penale, modificando in senso più favorevole la normativa vigente che consente al collaboratore di accedere al beneficio della liberazione condizionale solo qualora ricorrono i presupposti previsti dal medesimo articolo 176 del codice penale (si veda la sentenza della Corte di cassazione penale, Sezione I, n. 6492 del 23 gennaio 1998).

Il comma 6 dell'articolo 16-*octies* contempla la revoca o la modifica dei provvedimenti applicativi delle indicate misure alternative che possono essere disposte d'ufficio ovvero su proposta o parere dei procuratori generali presso le corti d'appello competenti o del procuratore nazionale antimafia.

Per procedere alla revoca, alla modifica o alla sospensione cautelativa assumono rilievo le stesse condotte che possono determinare la revoca o la modifica delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso le circostanze attenuanti a causa della collaborazione.

L'ultimo comma (il settimo) stabilisce che quando i provvedimenti di applicazione o modifica dei benefici penitenziari riguardano soggetti sottoposti a speciali mi-

sure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ha eletto domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-*bis*.

CAPO III. - *Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di incompatibilità del difensore*

Il capo in questione si compone di due articoli: il 13 ed il 14.

Il secondo apporta alcune modificazioni all'articolo 106 del codice di procedura penale che è relativo alla «incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento». Un solo difensore può assumere il patrocinio di più imputati «purché» - come recita il comma 1 - «le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili».

Un disegno di legge, come questo in esame, che è mosso dal lodevole proposito di salvaguardare la trasparenza e la genuinità delle dichiarazioni facenti capo alle persone che hanno manifestato l'intento di collaborare con la giustizia, non poteva non considerare che, a volte, sia pure inconsapevolmente ed in buona fede, gli avvocati che assumono la loro difesa diventano veicolo di trasmissione di fatti, dati e circostanze che apprendono nell'esercizio del loro ministero.

Si è ritenuto, pertanto, prendendo spunto da alcuni casi eclatanti di avvocati che si sono «specializzati» nell'assistenza dei cosiddetti «pentiti», di introdurre nell'articolo 106 del codice di procedura penale il comma 4-*bis*, che è norma di garanzia di portata generale, a tenore della quale «non può essere assunta da un difensore comune la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b)» dello stesso codice.

Il comma 4 del citato articolo 106, nella nuova formulazione, prevede che se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari sarà il giudice, «su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate», a dichiararla con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.

AE1 L'articolo 13 incide sull'articolo 105 del codice penale di rito sostituendone il comma 4. Viene aggiunto ai casi in cui l'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine (abbandono della difesa, rifiuto della difesa di ufficio, violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà o probità) anche l'ipotesi di violazione del divieto di cui al predetto comma 4-*bis* dell'articolo 106.

CAPO IV. - *Disposizioni finali, transitorie e di coordinamento*

In questo capo che consta di otto articoli (dal 15 al 23) sono inserite le disposizioni finali, transitorie e di coordinamento, fra le quali merita un richiamo l'articolo 22, che modifica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Tra l'altro, al comma 4-*ter* di tale articolo si attribuisce al Ministro dell'interno l'obbligo di stabilire, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, la costituzione di un Fondo di solidarietà a favore delle vittime dei delitti per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti alla azione illecita.

Va, poi, detto che l'originario articolo 21 è stato soppresso perché la modifica dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, ivi prevista, è stata già realizzata dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, che ha disciplinato la partecipazione al procedimento penale a distanza e l'esame

in dibattimento dei collaboratori di giustizia.

Infine, la Commissione Giustizia ha introdotto l'articolo 23 secondo cui le disposizioni del capo II e del capo II-*bis*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 16-*ter*, si applicano anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare

prima dell'entrata in vigore della legge ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 9 del citato decreto nel testo anteriormente vigente. Nei confronti di queste persone si procede, entro contottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

FOLLIERI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

sui disegni di legge nn. 2207, 1927 e 1976

28 ottobre 1997

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

27 maggio 1998

su un emendamento al disegno di legge n. 2207

La Commissione, esaminato l'emendamento al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sui disegni di legge nn. 1927 e 2207

21 ottobre 1997

La Commissione, esaminato il testo dei disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

SEZIONE I

MODIFICHE ALLE NORME PER LA
PROTEZIONE DI COLORO CHE
COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 1.

1. Il titolo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia».

Art. 2.

1. L'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione*). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 4 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

MODIFICHE ALLE NORME PER LA
PROTEZIONE DI COLORO CHE
COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 1.

Identico

Art. 2.

1. *Identico:*

«Art. 9. - (*Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione*). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2, 4 e 6 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.

2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

internate, dal Ministero di **grazia e giustizia** – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale che, per la loro novità, **attendibilità** e completezza, risultano indispensabili per lo sviluppo delle indagini **preliminari** o ai fini del giudizio. **Se la collaborazione o le dichiarazioni sono indispensabili anche** per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi e beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo ovvero sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni, **le speciali misure possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

internate, dal Ministero **della** giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale che **presentano carattere di attendibilità e inoltre** per la loro novità **o** completezza **o per altri elementi appaiono di notevole importanza** per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio **ovvero** per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi **o** beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo **o** sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.

(Cfr. in diversa formulazione il comma 5).

4. Nei confronti di coloro che risultano estranei a gruppi criminali e che assumono rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, le speciali misure di protezione sono applicate quando risultano l'inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela nonché la gravità e l'attualità del pericolo conseguente alle condotte di collaborazione, anche se tali condotte sono prive delle caratteristiche di cui al comma 3 e si riferiscono a delitti diversi da quelli indicati nel comma 2.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Cfr. in diversa formulazione il comma 3).

4. Le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonchè, in presenza di specifiche situazioni che non possono comunque discendere dal semplice rapporto di convivenza, di parentela, di affinità o di coniugio, anche a coloro che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.

5. Nella determinazione delle situazioni di pericolo, si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione è resa, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi».

Art. 3.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) è inserita la rubrica: «*Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*»;

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di **grazia e giustizia**, sentiti i Ministri interessati, è istituita

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.

6. Le speciali misure di protezione possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate **nei commi 2 e 4** nonchè, in presenza di specifiche situazioni che non possono comunque discendere dal **solo** rapporto di convivenza, di parentela, di affinità o di coniugio, anche a coloro che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone.

7. *Identico*».

Art. 3.

1. **All'**articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*:

«2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro **della** giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.»;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono **preferibilmente** scelti tra coloro che, pur avendo maturato precedenti e **specifiche** esperienze nel settore, **non** svolgono **continuativamente** attività di investigazione, di indagine preliminare o giudizio su fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.

2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'articolo 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14.

2-quinquies. Gli atti della commissione centrale sono immediatamente esecutivi e nei loro confronti non è ammessa la sospensione della esecuzione in sede giu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.»;

d) *identica*:

«2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da **tre** magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono scelti tra coloro che **hanno** maturato specifiche esperienze nel settore **ma che non sono addetti ad uffici che** svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare o giudizio su fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.

2-ter. *Identico*.

2-quater. *Identico*.

2-quinquies. Gli atti della commissione centrale sono immediatamente esecutivi e nei loro confronti non è ammessa la sospensione della esecuzione in sede giurisd-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

risdizionale a norma dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.»;

e) il comma 3 è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Proposta di ammissione*). -
1. L'ammissione alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e la durata di esse, sono di volta in volta deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, su proposta formulata dal procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave e attuale pericolo. Allorchè sui fatti procede o ha proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa non è preposto il procuratore distrettuale, ma un suo delegato, la proposta è formulata da quest'ultimo.

2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono **o potrebbero dover procedere** a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta è formulata d'intesa con il procuratore nazionale antimafia. La proposta è formulata d'intesa con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'articolo 118-*bis* delle nor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zionale **di cui all'**articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

2-sexies. I magistrati che hanno partecipato all'applicazione della misura di protezione non possono giudicare nei procedimenti in cui sono parte i soggetti per i quali hanno disposto tale misura.»;

e) *identica*.

Art. 4.

1. *Identico*:

«Art. 11. - (*Proposta di ammissione*). -
1. *Identico*.

2. Quando le dichiarazioni indicate nel comma 1 attengono a procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, in relazione ai quali risulta che più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate a norma dell'articolo 371 dello stesso codice, la proposta è formulata **da uno degli uffici procedenti d'intesa con gli altri e comunicata al** procuratore nazionale antimafia; **nel caso di mancata intesa il procuratore nazionale antimafia risolve il contrasto**. La proposta è formulata d'intesa

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

me di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti per delitti di terrorismo o di eversione.

3. La proposta può essere formulata anche dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, è formulato d'intesa con le altre autorità legittimate a norma del comma 2.

4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate nel comma 2, l'autorità che formula la proposta può comunque richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia e dei procuratori generali presso le corti di appello interessati allorchè ritiene che le notizie, le informazioni e i dati attinenti alla criminalità organizzata di cui il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali dispongono per l'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale e del citato articolo 118-*bis* delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, possano essere utili per la deliberazione della commissione.

5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale può esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con l'una o l'altra delle predette autorità giudiziarie e risulta che ciò non è avvenuto. In tale ultima ipotesi e semprechè ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale anti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con i procuratori generali presso le corti di appello interessati, a norma dell'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando la situazione delineata nel periodo precedente riguarda procedimenti **relativi a delitti commessi per finalità** di terrorismo o di eversione **dell'ordine costituzionale**.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Anche per il tramite del suo presidente, la commissione centrale può esercitare sia la facoltà indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati quando ritiene che la proposta doveva essere formulata dal procuratore della Repubblica d'intesa con **altre procure** e risulta che ciò non è avvenuto. In tale ultima ipotesi e semprechè ritengano ricorrere le condizioni indicate nel comma 2, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali, oltre

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mafia e i procuratori generali, oltre a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Quando sono richiesti di formulare il proprio parere o di articolare il parere o la proposta d'intesa con il procuratore della Repubblica, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonchè notizie o informazioni dalle autorità giudiziarie che procedono **o possono dover procedere** a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.

7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di protezione contiene le notizie e gli elementi utili alla valutazione sulla gravità e attualità del pericolo cui le persone indicate nell'articolo 9 sono o possono essere esposte per effetto della scelta di collaborare con la giustizia compiuta da chi ha reso le dichiarazioni. Nella proposta sono elencate le eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i quali le stesse non appaiono adeguate.

8. La proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta è effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche **di indispensabilità, a norma dell'articolo 9, comma 3, del contributo offerto dalle dichiarazioni**».

Art. 5.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è così modificato:

a) è inserita la rubrica: «*Assunzione degli impegni*»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a rendere il parere, danno comunicazione dei motivi che hanno originato la richiesta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. **Nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5**, il procuratore nazionale antimafia e i procuratori generali presso le corti di appello interessati possono acquisire copie di atti nonchè notizie o informazioni dalle autorità giudiziarie che procedono a indagini o a giudizi connessi o collegati alle medesime condotte di collaborazione.

7. *Identico.*

8. **Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, la** proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere dello stesso procuratore quando la proposta è effettuata dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, deve fare riferimento specifico alle caratteristiche del contributo offerto dalle dichiarazioni».

Art. 5.

1. **All'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

b) nel comma 1, le parole: «avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione» sono sostituite dalle seguenti: «avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione»;

c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;

b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione;

e) versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità dei quali dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

3. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identico*:

«2. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle forze di polizia **e dal proprio difensore** dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione **ed a non incontrare nè a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna delle persone che già collaborano con la giustizia o che risultano dedite al crimine**;

e) **specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, nonchè, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, a versare il denaro e trasferire i beni e le altre utilità dei quali dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.**

3. **La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-bis. 3-bis. Identico**».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 6.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori*). - 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purchè siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta indispensabile; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta di cui all'articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. *Identico:*

«Art. 13. - (*Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori*). - 1. Sulla proposta di ammissione alle speciali misure di protezione, la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, delibera a maggioranza dei suoi componenti, purchè siano presenti alla seduta almeno cinque di questi. In caso di parità prevale il voto del presidente. Quando risultano situazioni di particolare gravità e vi è richiesta dell'autorità legittimata a formulare la proposta la commissione delibera, anche senza formalità e comunque entro la prima seduta successiva alla richiesta, un piano provvisorio di protezione dopo aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 o per il tramite di esso. La richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare e, **fatta eccezione per le ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4**, dei motivi per i quali la collaborazione è ritenuta **attendibile e di notevole importanza**; specifica inoltre le circostanze da cui risultano la particolare gravità del pericolo e l'urgenza di provvedere. Il provvedimento con il quale la commissione delibera il piano provvisorio di protezione cessa di avere effetto se, decorsi centottanta giorni, l'autorità legittimata a formulare la proposta di cui all'articolo 11 non ha provveduto a trasmetterla e la commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure di protezione osservando le ordinarie forme e

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

zione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può disporre per l'acquisizione, da parte del Servizio centrale di protezione, di una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'articolo 12.

2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in concreto, la commissione centrale può acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela già adottate o adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonchè ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravità e l'attualità del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione.

3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale può procedere anche all'audizione delle autorità che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; può inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria alle autorità di pubblica sicurezza per finalità di prevenzione di delitti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

modalità del procedimento. Il presidente della commissione può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima. Quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall'articolo 17 specificandone contenuti e destinazione. Nei casi in cui è applicato il piano provvisorio di protezione, il presidente della commissione può **richiedere al** Servizio centrale di protezione una relazione riguardante la idoneità dei soggetti a sottostare agli impegni indicati nell'articolo 12.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonchè dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, semprechè a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sot-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e **successive modificazioni**, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, semprechè a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sot-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

toposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita **annualmente** dalla commissione centrale tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrano speciali esigenze di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11.

7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

toposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale **e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle** variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrano **particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle** di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. **Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore.**

7. *Identico.*

8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, è garantita la conservazione

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di **grazia e giustizia**, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione **e ai collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.**

(Cfr. in diversa formulazione il comma 8).

9. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.

10. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 9 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5 del decreto legi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalità che, assicurando la riservatezza **e l'anonimato** dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro **della** giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.

(Cfr. in diversa formulazione il comma 9).

9. Nei confronti di coloro che risultino estranei a gruppi criminali e che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire un adeguato tenore di vita. La commissione centrale agevola il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, specificando forme, modi e importi necessari.

10. *Identico.*

11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 è data dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5 del decreto legi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

slativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.

11. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.

12. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione è formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-bis.

13. Nei casi indicati nel comma 12, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e curando che, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni non sia ammessa, salvo che per finalità connesse a esigenze di protezione, ad avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica **nè i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni**, e che, anche mediante la previsione del divieto di incontrare persone che già risultano collaborare con la giustizia, sia viceversa sottoposta a misure, specie or-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

slativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione è tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia è assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e curando che, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni non sia ammessa **ad avere i colloqui investigativi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni**, nè sia ammessa, salvo che per finalità connesse a esigenze di protezione, ad avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica e che, anche mediante la previsione del divieto di incontrare persone che già risultano collaborare con la giustizia, sia viceversa sottoposta a

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ganizzative, di trattamento penitenziario dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa».

Art. 7.

1. Gli articoli 13-*bis* e 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 8.

1. Prima dell'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-*quater*. - (*Revoca e modifica delle speciali misure di protezione*). - 1. Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonchè in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.

2. Costituiscono, in specie, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, la inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonchè ogni azione che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

misure, specie organizzative, di trattamento penitenziario dirette ad assicurare che la genuinità delle dichiarazioni non possa essere compromessa».

Art. 7.

Identico

Art. 8.

1. *Identico*:

«Art. 13-*quater*. - (*Revoca e modifica delle speciali misure di protezione*). - 1. *Identico*.

2. Costituiscono, in specie, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, la inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonchè ogni azione che

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

comporti la rivelazione o la divulgazione della identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese.

3. Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto alle speciali misure di protezione, la commissione centrale indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il termine non è indicato, esso è di un anno dalla data del provvedimento.

4. La commissione centrale è comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 3 ogni volta che ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

5. La modifica o la revoca delle speciali misure di protezione non produce effetti sulla applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, è così modificato:

a) è inserita la rubrica: «*Servizio centrale di protezione*»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comporti la rivelazione o la divulgazione della identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese **e delle situazioni di pericolo di cui al comma 7 dell'articolo 9.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico».*

Art. 9.

1. **All'**articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza di chi presta la collaborazione, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'articolo 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (*Cambiamento delle generalità. Rinvio*). - 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di **grazia e giustizia**, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*:

«1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza **attuale del collaboratore**, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'articolo 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.»;

c) *identica*.

Art. 10.

1. *Identico*:

«Art. 15. - (*Cambiamento delle generalità. Rinvio*). - 1. Nell'ambito dello speciale programma di protezione può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro **della** giustizia, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. All'attuazione del disposto del comma 1 si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni».

Art. 11.

1. L'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) è inserita la rubrica: «*Relazione del Ministro dell'interno*»;

b) nel comma 1, le parole: «sui programmi» sono sostituite dalle seguenti: «sulle misure speciali».

SEZIONE II

NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente Capo:

«CAPO III. - NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 16-bis. - (*Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*). - 1. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II, le circostanze attenuanti e i benefici penitenziari connessi a condotte di collaborazione previsti dal codice penale o da disposizioni speciali e disciplinati nel presente decreto o nella legge 26 luglio 1975,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico*».

Art. 11.

1. **All'**articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) *identica*;

b) *identica*.

CAPO II

NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 12.

1. *Identico*:

«CAPO **II-bis**. - NUOVE NORME PER IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

Art. 16-bis. - (*Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione*). - 1. **Ai fini della concessione delle** speciali misure di protezione di cui al Capo II, **nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-octies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

n. 354, e successive modificazioni, possono essere concessi solo a coloro che, non oltre centottanta giorni dal momento in cui hanno manifestato la volontà di collaborare, rendono al procuratore della Repubblica notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui sono a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento a dati di cui possono risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essi stessi, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.

3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento a dati di cui **può** risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali **essa stessa** o, se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale, anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.

2. *Identico.*

3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito, **per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.

5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.

Art. 16-ter. - (*Attenuanti in caso di collaborazione*). - 1. Quando è richiesto di applicare le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione prestata in procedimenti penali per delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale o per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il giudice, anche di ufficio, acquisisce dai procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o dal procuratore nazionale antimafia o per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

7. La disposizione del comma 6 si applica anche nel caso in cui la persona che ha manifestato la volontà di collaboratore renda le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 oltre il termine di cui allo stesso comma 1.

Art. 16-ter. - (*Attenuanti in caso di collaborazione*). - 1. **Le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis.**

2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustra-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

il tramite di essi le copie degli atti, i dati e le informazioni necessari per stabilire quale sia stato il contenuto della collaborazione prestata e se essa, avuto riguardo alla ampiezza, novità e attendibilità delle dichiarazioni rese, valutate anche tenuto conto dello stato delle conoscenze sulle caratteristiche del gruppo criminale cui si riferiscono, siano da considerarsi o siano state considerate indispensabili per lo sviluppo delle indagini su fatti anche diversi da quelli per i quali si procede e per le attività di investigazione attinenti alla criminalità di tipo mafioso o terroristico-eversivo indicate nell'articolo 9, comma 3, del presente decreto.

2. Nei casi indicati nel comma 1, il giudice può, fra l'altro, acquisire il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis, limitatamente alle parti di esso che concernono le responsabilità degli imputati del procedimento o che non sono coperte da segreto secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 16-bis. L'acquisizione non parziale dell'atto è consentita solo quando essa non ostacola le indagini riguardanti altri fatti o altre persone.

3. Del contenuto degli atti acquisiti a norma dei commi 1 e 2 e di ogni altro atto acquisito al procedimento, il giudice tiene conto ai fini della determinazione della pena anche con riferimento ai limiti della diminuzione da applicare per effetto delle eventuali attenuanti in materia di condotte di collaborazione. I limiti della diminuzione da applicare sono stabiliti avendo riguardo alla indispensabilità della collaborazione e possono essere quelli massimi solo se la collaborazione risulta essere stata indispensabile anche per le attività di investigazione indicate nell'articolo 9, comma 3.

4. Gli atti indicati nei commi 1 e 2 possono essere acquisiti anche quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tivo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto.

3. Se la volontà di collaborare viene manifestata nel corso del dibattimento, il giudice può concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando la necessità di procedere alla sua redazione entro il termine prescritto per gli effetti di cui agli articoli 16-bis e 16-octies.

Art. 16-quater. - (Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nonchè di copie per estratto dei registri in materia di colloqui investigativi in caso di interrogatorio o esame del collaboratore). - 1. Quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale il giudice, su richiesta di parte, può disporre che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice, a richiesta di parte, può altresì disporre l'acquisizione di copia per estratto del registro tenuto dal direttore del carcere in cui sono annotati il nominativo del detenuto o internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, la data e l'ora di inizio e di fine dello stesso, nonché di copia per estratto del registro di cui al comma 3 dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per la parte re-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mone o persona imputata in un procedimento connesso.

5. Quando, a norma dei commi 2 e 4, è stato acquisito il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione o il suo estratto ed esso non contiene riferimenti al fatto per cui si procede ovvero, pur dopo l'interrogatorio o l'esame, sussiste difformità rispetto alle dichiarazioni che sul fatto medesimo sono contenute nel verbale illustrativo o nel suo estratto, il giudice, se ritiene di dover comunque tenere conto della collaborazione, indica i motivi per i quali la indispensabilità di questa non è venuta meno e precisa gli elementi dai quali risulta che non ne è stata compromessa la genuinità.

Art. 16-*quater*. - (*Concorso di pene*). - 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali sono state applicate le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione prestata in procedimenti penali, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena complessiva da espriare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino a un massimo complessivo di ventidue anni e sei mesi per la reclusione e di quattro anni per l'arresto. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per anni trenta.

2. Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.

3. Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lativa ai colloqui a fini investigativi intervenuti con il collaboratore.

Art. 16-*quinquies*. - (*Concorso di pene*). - 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali sono state applicate le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione **relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2**, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena complessiva da espriare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino a un massimo complessivo di ventidue anni e sei mesi per la reclusione e di quattro anni per l'arresto. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per anni trenta.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di procedimento di esecuzione.

Art. 16-*quinquies*. - (*Revisione delle sentenze*). - 1. È ammessa la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni **anche se contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e anche se concernenti la individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali chi le ha rese dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego**. La revisione è inoltre ammessa quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo del reinserimento del soggetto nel circuito criminale.

2. La revisione può essere chiesta dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, **di ufficio o su richiesta e comunque** dopo avere acquisito il parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico*.

5. *Identico*.

Art. 16-*sexies*. - (*Restituzione nel termine e revisione delle sentenze*). - 1. È ammessa la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia **di collaborazione relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2**, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, **ovvero** quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti **predette** commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo **della permanenza** del soggetto nel circuito criminale.

2. La revisione è **richiesta** dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, **previa acquisizione del** parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati **nei casi previsti dal comma 2** dell'articolo 11.

3. **Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-*octies*, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 6 del medesimo articolo 16-*octies*.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

4. Nel caso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre **la sospensione di taluna delle misure indicate nell'articolo 16-septies, comma 1, e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.**

5. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.

6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dalla legge. L'aumento è dalla metà a due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. Nel **corso** del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti **da cui risultano le predette situazioni sono** trasmessi al pubblico ministero presso il giudice **che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione.** Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti **di cui al comma 1** o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti **dall'articolo 16-octies e dal Capo II.** L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 16-*sexies*. - (*Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione*). - 1. La misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e, **inoltre, anche tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dal verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e di eventuali altri dati acquisiti, ha stabilito che la collaborazione ha il requisito della indispensabilità valutata con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3**, e che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12.

Art. 16-*septies* - (*Benefici penitenziari*). - 1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16-*septies*. - (*Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione*). - 1. La misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti è stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali **si desuma** l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e **ha accertato** che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12.

Art. 16-*octies* - (*Benefici penitenziari*). - 1. *Identico*.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere, i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata **indicando specificamente i motivi per i quali essa è o è stata indispensabile a norma dell'articolo 9, comma 3, per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero anche per le attività di investigazione attinenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico - eversivo**. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del verbale riassuntivo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale dell'interessato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che la collaborazione sia stata indispensabile e che vi sia la prova del ravvedimento, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza, allegano alla proposta o al parere copia del verbale **illustrativo** dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale **del condannato** e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata **o eversiva**.

4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che **sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati solo su proposta o parere favorevole delle autorità predette e, salvo che non si tratti di permessi premio, **ovvero non ricorrono situazioni specifiche ed eccezionali**, solo dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.

5. Le modalità di attuazione dei provvedimenti indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti interessati e possono essere tali organi a provvedere alle notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle disposizioni del tribunale o del magistrato di sorveglianza.

6. La modifica o la revoca dei provvedimenti è disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorità indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-*quater* e 16-*quinquies*, possono comportare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati **soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis e**, salvo che non si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.

5. *Identico.*

6. La modifica o la revoca dei provvedimenti è disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle autorità indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza, questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto interessato che, a norma degli articoli 13-*quater* e 16-*sexies*, possono comportare

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

tare la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in materia di collaborazione.

7. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3, del presente decreto».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione ovvero la revisione delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti in materia di collaborazione.

7. Quando i provvedimenti di liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-*bis*, del presente decreto».

CAPO III

MODIFICA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ DEL DIFENSORE

Art. 13.

1. Il comma 4 dell'articolo 105 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonchè del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-*bis*».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 13.

1. Prima dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserita la seguente rubrica: «CAPO IV. - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

1. All'articolo 106 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le parole: «Salva la disposizione del comma 4-bis»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Non può essere assunta da un difensore comune la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 15.

1. Prima dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserita la seguente rubrica: «CAPO **II-ter**. - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 14.

1. All'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è inserita la rubrica: «*Oneri finanziari*»;

b) nei commi 1 e 4, le parole: «presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «Capo II».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (*Previsione di norme di attuazione*). - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro di **grazia e giustizia**, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione nonchè i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette. Non si osservano le disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Con decreto del Ministro di **grazia e giustizia**, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

Identico

Art. 17.

1. *Identico*:

«Art. 17-bis. - (*Previsione di norme di attuazione*). - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro **della** giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione **centrale** nonchè i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette. Non si osservano le disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Con decreto del Ministro **della** giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modifi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ve modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, di **grazia e giustizia** e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del presente decreto. Sono altresì adottate, ai sensi del medesimo articolo 17 della legge n. 400 del 1988, norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'articolo 12-*sexies*, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonchè di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità.

4. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 8 dell'articolo 13 e ai commi 2 e 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato».

2. Fino alla emanazione dei decreti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dal comma 1 del presente articolo, continuano a osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cazioni, alle persone ammesse alle misure speciali di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica, della** giustizia e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del presente decreto. Sono altresì adottate, ai sensi del medesimo articolo 17 della legge n. 400 del 1988, norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'articolo 12-*sexies*, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonchè di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità.

4. *Identico*».

2. *Identico*.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

decreti già emanati a norma dell'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991, nel testo previgente alla presente legge, per stabilire le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di protezione nonchè i criteri di formulazione e le modalità di attuazione del programma medesimo.

Art. 16.

1. Negli articoli da 1 a 4 e da 6 a 8, nonchè nell'articolo 18 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono inserite, rispettivamente, le seguenti rubriche:

a) articolo 1: «*Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto*»;

b) articolo 2: «*Nullità dei contratti di assicurazione*»;

c) articolo 3: «*Omessa denuncia*»;

d) articolo 4: «*Comunicazioni al Governatore della Banca d'Italia*»;

e) articolo 6: «*Attenuante speciale in caso di collaborazione*»;

f) articolo 7: «*Disposizioni processuali*»;

g) articolo 8: «*Nuclei di polizia interforze*»;

h) articolo 18: «*Entrata in vigore*».

Art. 17.

1. Nell'articolo 58-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «Le disposizioni del comma» sono sostituite dalle seguenti: «I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

Identico

Art. 19.

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 18.

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 13, dopo la parola: «regolano» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni»;

b) nel comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole: «n. 801,» sono inserite le seguenti: «per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.».

Art. 19.

1. I commi da 3 a 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono abrogati.

Art. 20.

1. L'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, è così modificato:

a) nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

Identico

Art. 21.

Identico

Art. 22.

1. **All'**articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di **grazia e giustizia**, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato».

Art. 21.

1. L'articolo 147-bis delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica:*

«4-bis. *Identico.*

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro **della giustizia**, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-quater. *Identico.*».

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«I. Nei confronti delle persone sottoposte a speciali misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio, l'esame si svolge a distanza secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ufficiale di polizia giudiziaria designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, e scelto tra coloro che non svolgono o hanno svolto attività di investigazione con riferimento alla persona sottoposta a esame o ai fatti da essa riferiti, è presente sul luogo dove si trova tale persona e ne attesta l'identità dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame. Quando non sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo ovvero occorre procedere a ricognizione o ad altro atto per l'assunzione del quale è necessaria l'osservazione diretta del corpo della persona, il giudice o, in caso di urgenza, il presidente dispone anche d'ufficio che l'atto si svolga con la necessaria cautela volta alla tutela della persona sottoposta a speciali misure di protezione.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Quando si procede all'esame di persona nei confronti della quale è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, il giudice o il presidente, oltre a provvedere secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo, si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee a evitare che il volto della persona sia visibile. Se occorre procedere a ricognizione ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma del comma 2 dell'articolo 473 del codice. Se l'atto da assumere non ne rende necessarie l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee a evitare che il volto della persona sia visibile.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il difensore della persona il cui esame si svolge a distanza è presente nell'aula di udienza e gli è assicurata la possibilità di consultarsi riservatamente con essa per mezzo di strumenti tecnici idonei».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, i commi 8 e 9 sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

1. Le disposizioni di cui ai Capi II e II-bis, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 16-ter, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, si applicano anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della data di entrata in vigore della presente legge ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1991 nel testo vigente anteriormente alla predetta data.

2. Nei confronti delle persone di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ai sensi dell'articolo 16-bis del citato decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1927

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
VEGAS ED ALTRI

Art. 1.

1. Le misure di assistenza economica corrisposte periodicamente ai collaboratori di giustizia ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non possono comunque superare gli importi complessivi annui stabiliti dalla legge per l'assegno sociale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1976

D'INIZIATIVA DEL SENATORE LISI

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Gli altri elementi di prova non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese da altro coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità, provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni di cui al presente capo».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) essere presenti nel dibattimento, al momento di rendere l'esame chiesto nei loro confronti ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere;».

Art. 4.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'inosservanza della disposizione di cui al comma 3 segue l'immediata revoca dello speciale programma di protezione.

3-ter. La revoca è disposta con decreto motivato dalla commissione di cui all'articolo 10, su richiesta del procuratore della Repubblica presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, ovvero del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

3-quater. Lo speciale programma di protezione non può avere durata superiore a tre anni».

Art. 5.

1. Il comma 4 dell'articolo 13 e l'articolo 13-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Art. 6.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte con provvedimento motivato, sentita l'autorità che ha deliberato il programma e acquisite informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, nonchè copia di tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, dai quali è possibile ricavare elementi utili in ordine alla valutazione della collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento è adottato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ed i limiti di pena detentiva stabiliti dagli articoli 21, 30-ter, 47 e 47-ter della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono determinati nel modo seguente:

a) espiazione di almeno un quarto della pena e comunque di non oltre tre anni per l'assegnazione al lavoro all'esterno;

b) espiazione di almeno cinque anni per l'assegnazione al lavoro all'esterno nei confronti dei condannati all'ergastolo;

c) espiazione di almeno un quinto della pena per la concessione dei permessi premio;

d) espiazione di almeno cinque anni per la concessione dei permessi premio nei confronti dei condannati all'ergastolo;

e) pena inflitta o pena residua non superiore a cinque anni per l'affidamento in prova al servizio sociale».

Art. 7.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-*quies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le misure di prevenzione patrimoniali di cui all'articolo 3-*quater* e al presente articolo si applicano anche nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione, pur se non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2».

Art. 8.

1. Le norme contenute nel capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla presente legge, restano in vigore fino alla data dell'8 giugno 2002.

DISEGNO DI LEGGE N. 2843

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CIRAMI ED ALTRI

CAPO I.

Art. 1.

(Condotte di dissociazione)

1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dalla mafia il comportamento di chi, imputato o condannato ovvero autore ancora non identificato di reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero indiziato o indiziabile ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, definitivamente abbandona l'associazione di tipo mafioso cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio delle finalità e dei metodi di cui al citato articolo 416-*bis* del codice penale.

2. Le disposizioni della presente legge operanti con riferimento alla mafia si applicano anche ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 2.

(Diminuzioni di pena. Sospensione delle misure di prevenzione)

1. Nei confronti di chi risulta essersi dissociato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, la pena per i delitti di cui all'articolo

416-*bis* del codice penale è diminuita di un terzo.

2. Le diminuzioni di pena indicate al comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione; esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. Sulla sussistenza della dissociazione si pronuncia il giudice competente per la fase processuale in corso, il quale applica le diminuzioni. La Corte di cassazione provvede ai sensi dell'articolo 619, comma 3, del codice di procedura penale.

3. Nei confronti di chi, indiziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si dissocia ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sospese le misure di prevenzione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 575 del 1965.

Art. 3.

(Diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva)

1. Le pene inflitte per uno o più reati di cui al comma 1 dell'articolo 2 con sentenza divenuta definitiva prima della data di entrata in vigore della presente legge sono diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purchè entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1.

2. Il provvedimento è preso con ordinanza del giudice dell'esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge)

1. Se il soggetto che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1

intende rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo, ovvero integrare quelle già rese, può chiedere di esercitare tale facoltà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge al pubblico ministero presso il giudice competente per la fase processuale in corso, ovvero al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione ovvero al procuratore nazionale antimafia.

2. Le dichiarazioni raccolte ai sensi del comma 1 sono trasmesse immediatamente al giudice competente per territorio.

3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione.

Art. 5.

(Revoca)

1. Le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette nuovamente uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede il giudice competente per la fase processuale in corso ovvero il giudice dell'esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 6.

(Cumulo)

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di cui al comma 1 dell'articolo 2, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere gli anni

venti di reclusione. La pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 663 del codice di procedura penale.

Art. 7.

(Applicabilità delle norme)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi entro il 30 giugno 1996 o la cui permanenza cessa entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

CAPO II.

Art. 8.

(Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva)

1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore ad anni tre, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati di cui all'articolo 1, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata inferiore ad anni tre, e che si sia dissociata ai sensi della presente legge, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per anni cinque qualora accerti che la persona intenda sottoporsi ad un programma socio-riabilitativo previsto dall'articolo 10.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede. All'istanza è allegata certificazione rilasciata dal Mini-

stero di grazia e giustizia attestante il tipo di programma socio-riabilitativo da seguire, l'indicazione della struttura ove eseguirlo e le modalità di realizzazione.

3. Qualora l'ordine di carcerazione non sia stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide in ogni caso entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 9.

(Estinzione del reato. Revoca della sospensione)

1. Se il condannato attua completamente il programma socio-riabilitativo e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette nessuno dei delitti di cui all'articolo 1 nè altro delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo o mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette uno dei delitti previsti dal medesimo comma.

Art. 10.

(Definizione del programma socio-riabilitativo)

1. Il Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce il programma socio-riabilitativo personalizzato che prevede iniziative volte ad un pieno inserimento sociale del dissociato dalla mafia attraverso l'orienta-

mento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale del soggetto che ad esso si sottopone. Il programma è attuato presso strutture riabilitative iscritte in un albo nazionale tenuto dal Ministero di grazia e giustizia.

3. Per tutti i soggetti che seguono un programma socio-riabilitativo in regime di sospensione del provvedimento o dell'esecuzione della pena la struttura riabilitativa interessata trasmette, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione, secondo modalità definite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso.

Art. 11.

(Strutture riabilitative autorizzate. Convenzioni)

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un albo degli enti pubblici e privati che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei dissociati dalla mafia, che agiscono senza fini di lucro e si pongono come obiettivi lo sviluppo socio-culturale della personalità, la formazione professionale e l'orientamento al lavoro dei predetti soggetti. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate al presente articolo ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto nelle problematiche relative agli aspetti di natura psicologica e sociologica connessi al coinvolgimento in associazioni di stampo mafioso e al successivo abbandono delle finalità e dei metodi che caratterizzano tali associazioni, nonché al reinserimento in un contesto sociale eventualmente a rischio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono definiti eventuali requisiti specifici richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

3. I responsabili degli enti di cui al presente articolo possono autorizzare persone idonee a frequentare le strutture di riabilitazione allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

4. L'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento indicate nel presente articolo è regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero di grazia e giustizia e gli enti di cui al comma 1. Le convenzioni devono essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro di grazia e giustizia.

5. L'attività degli enti di cui al comma 1 in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero di grazia e giustizia il quale ultimo esercita funzioni di controllo e resta in ogni caso competente per la definizione e l'attuazione degli aspetti relativi alla sicurezza delle persone sottoposte ai programmi di riabilitazione e delle loro famiglie.

Art. 12.

(Concessione di strutture appartenenti allo Stato)

1. Agli enti di cui all'articolo 11 possono essere dati in uso, con convenzione per una

durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, ovvero confiscati ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al fine di destinarli a centri di riabilitazione dei dissociati dalla mafia, nonché per realizzare centri e case di lavoro per tali soggetti al termine del programma di riabilitazione.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Art. 14.

(Concessione delle strutture degli enti locali)

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti di cui all'articolo 11 beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di recupero e reinserimento anche lavorativo dei dissociati.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene.

